

## IVA

---

### ***Dubbi sull'ambito soggettivo dell'esterometro***

di **Sandro Cerato**

Nonostante il rinvio al prossimo **30 aprile** della prima scadenza per la **presentazione della comunicazione delle operazioni "transfrontaliere"** (meglio conosciuta come **esterometro**) di cui all'[articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015](#), non mancano i dubbi in merito ai soggetti obbligati all'adempimento in questione.

La formulazione normativa, infatti, pare orientata a ritenere **obbligati alla presentazione dell'esterometro** gli **stessi soggetti obbligati all'emissione della fattura elettronica**.

Il **comma 3-bis**, infatti, nell'individuare i soggetti obbligati alla presentazione dell'esterometro, richiama i soggetti passivi di cui al precedente **comma 3**, ossia quelli **obbligati all'emissione della fattura elettronica** riguardante le operazioni con controparti residenti o stabilite ai fini Iva nel territorio dello Stato.

Si ricorda, infatti, che il quadro normativo in materia di fatturazione elettronica è così strutturato:

- per le **operazioni per le quali sussiste l'obbligo di fatturazione elettronica** non sono richiesti ulteriori adempimenti (lo **spesometro** è stato infatti **abrogato** a far data dalle operazioni effettuate e ricevute a partire dal 1° gennaio 2019);
- per le **operazioni per le quali non sussiste l'obbligo di fatturazione elettronica**, in quanto intercorse con **controparti non residenti o non stabilite ai fini Iva in Italia**, è richiesto di comunicarle, mensilmente, all'Amministrazione Finanziaria.

Dal quadro normativo emerge quindi che, laddove il soggetto non rientri tra quelli obbligati all'emissione della **fattura elettronica**, è altresì **esonero dall'adempimento della comunicazione delle operazioni intercorse con soggetti non residenti o non stabiliti ai fini Iva in Italia**.

Tuttavia, gli **esoneri dall'obbligo di emissione della fattura elettronica** possono riguardare il soggetto in generale (**minimi** e **forfettari** ad esempio), oppure **alcune operazioni** riguardanti un determinato soggetto.

In tale ultima ipotesi rientrano, ad esempio, le **prestazioni sanitarie** per le quali è stato previsto il **divieto di emissione della fattura elettronica**.

In queste ipotesi, al contrario di quanto accade per i **minimi ed i forfettari**, l'esonero è collegato alla **tipologia di prestazione eseguita**, con la conseguenza che un medico è obbligato all'emissione della fattura cartacea se pone in essere un **servizio sanitario**, mentre è **obbligato** all'emissione della **fattura elettronica** se partecipa come **relatore** ad un congresso o convegno.

In questi casi, quindi, si tratta di comprendere se l'**esonero "parziale"** dall'emissione della fattura elettronica (poiché si ha riguardo all'oggetto dell'operazione) possa richiedere **l'adempimento comunicativo delle operazioni con controparti non residenti o non stabilite ai fini Iva in Italia**.

Trattandosi di **esonero di carattere oggettivo** pare corretto ritenere che il soggetto sia tenuto a presentare la comunicazione di cui all'[articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015](#) se l'operazione è intercorsa con **controparte non residente o non stabilita ai fini Iva in Italia**.

Ad esempio, il **medico dentista** che acquista del **materiale** presso un **fornitore residente in altro Stato Ue** deve procedere all'**integrazione della fattura** con le regole prevista dal **D.L. 331/1993** (versando contestualmente l'imposta, trattandosi di un soggetto che svolge un'attività esente) ed includere tale operazione nell'**esterometro**.

Alle medesime conclusioni si deve pervenire anche in relazione a quei soggetti che hanno un **esonero all'emissione della fattura elettronica condizionato ad un determinato volume di operazioni**, come ad esempio accade per le **associazioni sportive dilettantistiche** che hanno optato per il regime di cui alla **L. 398/1991**.

Per tali soggetti, infatti, è previsto l'**esonero** dall'emissione della **fattura elettronica** solamente se le operazioni "commerciali" non abbiano superato l'importo di **euro 65.000 nell'anno precedente**, con la conseguenza che, in caso di superamento della predetta soglia, sorge l'obbligo di **emissione della fattura in formato Xml**.

Anche in questo caso, quindi, **eventuali operazioni con controparti non residenti o non stabilite ai fini Iva in Italia** (si pensi, ad esempio, all'acquisto di una struttura per coprire in campo da calcio presso un fornitore Ue) devono essere oggetto di **comunicazione mensile** all'Amministrazione Finanziaria secondo le regole di cui al **comma 3-bis**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione

**FATTURAZIONE ELETTRONICA, ADEMPIMENTI DIGITALI E RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLO STUDIO**

Scopri le sedi in programmazione >